

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 2 marzo 2016

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le OO.SS., FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive dell'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Associazione)

premesso che

- lo Statuto dell'Associazione, nel definire la composizione ed il funzionamento degli Organi di governo, identifica il Corpo Elettorale cui compete la designazione dei componenti elettivi dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli territoriali;
- in applicazione dell'art. 17 dello Statuto, per il primo quadriennio di attività dell'Associazione (2013-2016), detti componenti sono stati designati dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo 7 febbraio 2013;
- in coerenza con gli impegni assunti con l'accordo del 5 agosto 2015 e stante l'approssimarsi della scadenza del quadriennio, le Parti hanno predisposto il Regolamento Elettorale per disciplinare le modalità di voto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti condividono e approvano il testo del Regolamento Elettorale che si riporta in allegato al presente verbale di accordo e si danno altresì atto che, a far tempo dalle elezioni successive al quadriennio 2017-2020, entrambe le percentuali di cui all'art. 4 comma 1, 2° alinea sono innalzate al 5%.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN

REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Articolo 1 – CORPO ELETTORALE

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti elettivi dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli territoriali avvengono contestualmente ogni quattro anni.
2. Il Corpo Elettorale dell'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Associazione) è composto dai Soci ordinari iscritti all'Associazione in servizio ed in quiescenza, tali il mese precedente quello della indizione delle elezioni.
3. E' costituito un unico collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei Soci nell'Assemblea dei Delegati, nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci composto dall'intero Corpo Elettorale, tale il mese precedente quello della indizione delle elezioni.
4. Il collegio elettorale di ciascun Consiglio territoriale è composto da tutti i Soci ordinari in servizio presso il bacino territoriale - di cui all'art. 10 dello Statuto - del Consiglio stesso e tutti i Soci ordinari in quiescenza ivi residenti, tali il mese precedente quello della indizione delle elezioni.

Articolo 2 – MODALITA' DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Consiglio Direttivo, almeno quattro mesi prima della scadenza degli Organi, con apposita delibera, indice e provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni - che devono avere inizio almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata del mandato e concludersi entro dieci giorni prima del medesimo termine - e ne dà informazione a tutti i Soci ordinari, attraverso il sito internet dell'Associazione, ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo 2 marzo 2016 (di seguito OO.SS.);
2. Contestualmente comunica alle OO.SS. la necessità di costituire entro il termine di dieci giorni la Commissione Elettorale composta da un rappresentante e da un supplente per ciascuna OO.SS., tra i quali viene nominato il Presidente della stessa, e da due componenti designati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti.
3. Il seggio elettorale, unico per tutti i collegi elettorali, è costituito presso gli uffici messi a disposizione da Intesa Sanpaolo in Milano, dove parimenti si svolgono le riunioni della Commissione Elettorale.

4. Entro almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione elettorale, il Consiglio Direttivo informa tutti i Soci ordinari sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto - di natura elettronica o cartacea - tempo per tempo previste dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – SISTEMA ELETTORALE

Le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli territoriali sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. I nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni di cui all'art. 4 dello Statuto e non ricoprire incarichi previsti dallo Statuto/Regolamento interno di Associazioni ricreative già del Gruppo Intesa Sanpaolo non confluite nell'Associazione, possono essere presentati mediante liste:
 - dalle OO.SS., separatamente o congiuntamente;
 - per l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci da parte di un numero di Soci ordinari non inferiore al 3% e di almeno 3% in ogni Consiglio territoriale, delle rispettive platee dei Soci ordinari, da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni;
 - per i Consigli territoriali da parte di un numero di Soci ordinari non inferiore al 8% della platea dei relativi Soci ordinari del Consiglio da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni.

Le consistenze numeriche delle predette percentuali sono rese note attraverso la comunicazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Ai fini della definizione della consistenza della platea dei Soci ordinari nei singoli Consigli territoriali si fa riferimento a tutti i Soci ordinari in servizio presso il bacino territoriale - di cui all'art. 10 dello Statuto - del Consiglio stesso e a tutti i Soci ordinari in quiescenza ivi residenti.

Ogni Socio ordinario, con indicazione espressa del nome, cognome, della matricola e del codice fiscale, può sottoscrivere una sola lista per ogni organo sociale e deve appartenere al Consiglio territoriale per cui la lista stessa presenta i propri candidati; in caso contrario sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata per la prima lista presentata.

2. Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax o indirizzo email cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.
3. Le liste ed i documenti allegati devono essere consegnati in duplice copia, di cui una firmata in originale dal presentatore; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente della Commissione Elettorale (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
4. Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni e saranno pubblicizzate a tutti i Soci ordinari almeno venti giorni prima della data citata.

5. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione elettorale:
 - per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e i Consigli territoriali, un numero di candidati per ogni organo non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti;
 - per l'Assemblea dei Delegati, un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere più due.
6. L'indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene sulla base dell'ordine temporale di consegna.
7. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
8. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale.
9. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma e dall'indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e dalla fotocopia dello stesso.
10. Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.
La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste. È invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.
11. I nominativi dei candidati e dei correlati supplenti - quest'ultimi non previsti per i candidati all'Assemblea dei Delegati - sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione:
 - accerta i requisiti di ammissibilità e validità delle liste, escludendo quelle irregolari;

- riceve dai candidati l'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, escludendo gli inadempienti;
 - analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre, la Commissione Elettorale assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli organi dell'Associazione e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne dà immediata comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dalla stessa entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Oltre a quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:
- riceve dal Presidente del Consiglio Direttivo l'elenco dei Soci ordinari aventi diritto al voto;
 - rende pubbliche agli aventi diritto al voto le liste dei candidati almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - predispone le schede elettorali cartacee per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica riproducenti l'elenco dei candidati e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
 - procede allo scrutinio delle schede, nonché alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi;
 - proclama gli eletti, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo uscente ed ai presentatori di lista;
 - trasmette al Consiglio Direttivo tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i quattro anni successivi;
 - rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - MODALITA' DI VOTO

1. Le votazioni si svolgono di regola in via informatica – mediante sistema messo a disposizione dalla Capogruppo – o per posta, laddove non sia possibile, comunque con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica contenente un link che consente l'accesso diretto alla votazione entro il termine di dieci giorni.
3. La scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sull'unica lista che si intende votare per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze (una per il Collegio dei Sindaci) all'interno della medesima lista.
Non si possono esprimere, relativamente all'elezione di ciascun organo, preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

4. Gli aventi diritto non raggiunti dalla procedura di voto elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti la Commissione Elettorale, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.

Una volta espresso il voto, il Socio ordinario chiude la scheda nell'apposita busta sigillata anonima precedentemente firmata dalla Commissione Elettorale, da collocarsi all'interno di un'altra recante le proprie generalità e infine la spedisce al seggio elettorale.

Il voto viene espresso per ciascun organo mediante l'apposizione di una crocetta nel riquadro predisposto sulla scheda contenente la lista scelta indicando fino a due preferenze (una per il Collegio dei Sindaci) all'interno della medesima lista.

Il voto non è attribuibile se la scheda:

- non è prodotta e firmata dalla Commissione Elettorale;
- presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;
- riporta contrassegni, relativamente all'elezione di ciascun organo, su più riquadri relativi a liste diverse o candidati appartenenti a liste diverse;
- non reca alcun segno.

Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dalla Commissione Elettorale.

5. Il voto si intenderà indicato in favore della lista anche qualora venga espressa solamente la preferenza relativa al candidato.
6. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.
7. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
8. La durata delle operazioni di voto è fissata in dieci giorni, comprendenti sia il giorno iniziale in cui è possibile esprimere le proprie preferenze che quello finale.
Per i voti in forma cartacea saranno considerati valide le buste pervenute entro il termine di dieci giorni dall'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. A votazione conclusa la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine la Commissione:
 - verifica il numero di voti validi espressi dai Soci ordinari in relazione ai singoli Organi;
 - determina il quorum necessario per l'elezione dei rappresentanti dei Soci ordinari nei singoli Organi, dividendo il numero di voti validi espressi relativamente ai rispettivi seggi da assegnare; attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, ed i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero);

- individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista stessa e, in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa;
 - il criterio di cui all'alinea che precede è adottato anche nell'ipotesi di un identico quoziente raggiunto da più liste e di un numero di seggi residui da attribuire inferiore al numero delle liste che risulterebbero assegnatarie delle cariche.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale, su mandato della Commissione stessa, redige il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascuna lista e lo trasmette al Presidente uscente del Consiglio Direttivo; quest'ultimo provvede alla pubblicazione dei risultati sul sito internet dell'Associazione e, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale degli esiti elettorali, convoca gli Organi rinnovati per il loro insediamento e per l'assegnazione delle cariche previste.
Conseguentemente la Commissione Elettorale cessa dalle proprie funzioni.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
5. L'eleggibilità ed il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto, nonché dell'art. 9 del presente Regolamento elettorale;
6. L'eletto decade al venir meno dell'iscrizione all'Associazione.

Articolo 9 – INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili tra loro le cariche di Delegato, Consigliere Direttivo e Sindaco; le stesse sono parimenti incompatibili con ulteriori cariche all'interno dell'Associazione o con incarichi previsti dallo Statuto/Regolamento interno di Associazioni ricreative già del Gruppo Intesa Sanpaolo non confluite in Associazione.

Articolo 10 - SUBENTRI

1. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico:
- di un Consigliere del Consiglio Direttivo, di un Consigliere dei Consigli territoriali o di un Sindaco elettivi, subentra il correlato supplente eletto. Nel caso in cui le suddette fattispecie si verificano anche per il supplente subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza o, in subordine, il primo dei supplenti non in carica.
 - di un Delegato elettivo si fa luogo al subentro da parte del primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza.
2. Non vi è alcuna sostituzione se l'impedimento è solo temporaneo.